

Corte di giustizia tributaria di secondo grado Toscana Firenze, Sez. II, Sent., (data ud. 10/11/2022) 10/11/2022, n. 1272

Intestazione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLA TOSCANA

SECONDA SEZIONE/COLLEGIO

Svolgimento del processo

Con sentenza emessa in data 5/7/2021 la commissione tributaria provinciale di Firenze, rigettata la questione preliminare relativa alla violazione del disposto di cui al D.L. n. 34 del 2020 maturando la decadenza dal potere accertativo della P.A nel 2025 e non già nel marzo/dicembre 2020 e ritenuta la legittimità della notifica del provvedimento, rigettava nel merito il ricorso.

Osservava la commissione che stante la legittimità del cd. ricorso cumulativo, le modalità di calcolo e versamento del contributo unificato avrebbero dovuto essere ragguagliate al numero dei singoli atti impugnati.

Non era considerato conferente il riferimento del ricorrente all'intimazione di pagamento quale unico atto impugnato, visto che le doglianze attingevano comunque i vari atti ivi richiamati. Le spese venivano compensate per la particolarità della interpretazione della questione e le oscillazioni giurisprudenziali.

Avverso la sentenza ha proposto appello il contribuente chiedendo la riforma della sentenza, per i seguenti motivi:

-1) non si trattava di ricorso cumulativo come erroneamente ritenuto in sentenza, ma di ricorso avverso un unico atto, l'intimazione di pagamento, di cui si chiedeva l'annullamento tanto per vizi propri che per vizi afferenti alla notifica e la formazione delle sottostanti cartelle, denunciati solo per contestare la legittimità dell'intimazione, dato anche che il termine per la relativa impugnazione era scaduto da anni.

- La regolarizzazione del versamento del contributo unificato avrebbe dovuto essere richiesta entro trenta giorni dall'iscrizione a ruolo (6/8/19) e non cinque mesi dopo (5/1/20); non erano dovute le spese di notifica visto che l'atto era notificato con PEC;

- Quanto alle sanzioni, la cui applicabilità è prevista nella misura del 200% oltre i 90 giorni dalla notifica della regolarizzazione, non si era tenuto conto della sospensione dei termini legata alla pandemia da Covid.

- Si contestava inoltre l'entità della sanzione, determinata nella percentuale massima senza tener conto del range edittale e senza graduazione, non potendosi considerare vincolanti per il contribuente i criteri di ragguaglio a percentuale calibrati sui giorni di ritardo, cui si era attenuto l'ufficio basandosi su una circolare del MEF 21/11/2011, parzialmente contrastante con i criteri dell'art. 7 D.Lgs. n. 472 del 1997. Si lamenta infine che non si fosse tenuto conto della condizione di indigenza del contribuente, emergente dagli atti.

- Il provvedimento sarebbe inoltre illegittimo non essendo intervenuta, in base all'art. 16 D.Lgs. n. 472 del 1997, la previa

notifica dell'atto di contestazione con l'invito al pagamento nei termini e l'avviso sulla facoltà di depositare deduzioni e proporre impugnazione, con conseguente nullità per contrasto con il diritto di difesa previsto dallo statuto del contribuente.

Si costituisce a sua volta la segreteria della Commissione chiedendo la conferma della sentenza correttamente resa tanto in punto di diritto che rispetto agli elementi fattuali che si atteggierebbero in modo diverso dalle prospettazioni del ricorrente:

- Si osserva che il criterio di ragguaglio dell'entità del contributo è costituito dal numero degli atti avverso i quali vengono promosse censure sottoposte alle cognizioni del giudice tributario, dato riscontrato nel caso di specie poiché il ricorso di primo grado era incentrato sui vizi delle sottostanti cartelle;

Si rileva che i termini sono solo ordinatori;

- Si sottolinea che era stato rispettato il termine dei 90 giorni per l'irrogazione della sanzione, risultando errato il calcolo dell'appellante;

- Si rileva che il sistema sanzionatorio previsto dal D.P.R. n. 115 del 1982 prevale sulla disciplina ordinaria in quanto speciale;

- E infine che la contestazione era stata regolarmente portata all'attenzione del contribuente con tutti gli avvisi di garanzia previsti dalla legge.

Motivi della decisione

L'appello è meritevole di accoglimento nel merito e la sentenza va pertanto riformata: in via preliminare, vanno rigettate le questioni di rito dedotte:

- la questione relativa alla nullità per tardività della notifica dell'atto di recupero (15/1/2020) è infondata poiché il termine indicato nell'articolo 248 del TUSP non è perentorio ma ordinatorio, come riconosciuto più volte anche dalla giurisprudenza di merito (CTR Toscana n. 11/24/12, CTP di Firenze, n. 76 e77/01/2020, CTP Firenze 13/11/2021).

Non essendovi previsione di decadenza dall'azione di recupero del C.U., ne consegue che il termine non è previsto a pena di nullità dell'atto.

- Il fatto che talune delle cartelle attengano ad infrazioni al codice della strada è questione di merito ininfluenza in ordine alla determinazione degli oneri fiscali connessi al deposito del ricorso introduttivo.

- Quanto all'entità della sanzione, il termine dei 90 gg risulta essere stato rispettato pur tenendo conto del computo dei giorni di sospensione previsti a causa della pandemia da covid: la notifica all'integrazione CUT è del 15 gennaio 2020, quindi vi erano 38 gg anteriori all'avvio della sospensione del 23 febbraio -15 maggio 2020 prevista dal D.L. n. 18 e 23 del 2020. Riprendendo a decorrere il calcolo dal 16 maggio ne consegue che effettivamente il termine di 90 giorni scadeva al 24 luglio, quindi, era già abbondantemente decorso alla data della notifica del provvedimento che è del 3 agosto.

- Nell'invito al pagamento erano poi indicate esattamente le facoltà del contribuente e le azioni esperibili. Nel merito viceversa non è condivisibile la soluzione adottata in primo grado basata sulla ritenuta natura cumulativa del ricorso avverso l'intimazione di pagamento, stanti le censure introdotte anche con riferimento alle cartelle di pagamento quali atti presupposti.

La questione è relativa all'interpretazione del comma 3 bis dell'art. 14 del D.P.R. n. 115 del 2002. che dispone come, in caso di impugnazione con unico ricorso di una pluralità di atti, il contributo unificato dovrà essere versato in unica soluzione e il relativo importo risulterà dalla somma dei contributi dovuti.

Emerge dagli atti di causa che il ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento, quindi il ricorso aveva ad oggetto un unico atto, di cui si chiedeva la rimozione. La circostanza che le censure si incentrassero tanto su vizi propri che derivati dell'atto, a parere di questa Corte, non sposta la conclusione in merito all'individuazione del *petitum* fatto valere in

giudizio e non modifica la natura dell'unico ricorso che non devolve al giudicante una pluralità di atti, ma si limita a sottoporre alla cognizione i vizi dell'unico atto impugnato, senza che dalla natura, propria o derivata dei vizi denunciati, derivi l'ampliamento dell'oggetto del giudizio e delle statuizioni giurisdizionali.

Ne è indiretta conferma la non autonoma impugnabilità delle cartelle per decorso del termine.

L'accoglimento della questione di merito assorbe le ulteriori censure mosse dalle parti.

Stante l'oscillazione giurisprudenziale che si registra in materia, ricorrono giusti motivi di compensazione delle spese.

P.Q.M.

La Corte Tributaria di 2 grado di Firenze, in riforma integrale della sentenza di primo grado, Accoglie l'appello e compensa le spese.

Conclusione

Firenze il 10 novembre 2022.